

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese giudiziali del terzo chiamato in garanzia: cosa avviene in caso di domanda principale rigettata?

In tema di [spese giudiziali](#) sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, va confermato che il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità; e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 8.2.2016, n. 2492](#).

Tribunale di Roma, sentenza del 1.3.2017

...omissis...

Con atto di citazione del 15.04.2014 la società xxxxxl. ha convenuto in giudizio xxxx chiedendo di accertarsi i molteplici inadempimenti compiuti dagli Avvocati xxxxxx loro qualità di suoi difensori costituiti, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno causato alla xx. s.r.l. per responsabilità professionale relativa alle circostanze esplicitate in narrativa, danni quantificati in euro 1.580.663,09, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito di CTU contabile o da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa. In particolare, addebita ai professionisti convenuti la responsabilità del rigetto della

domanda da essa proposta contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze (R.G. n. 31779 del 2004 di questo Tribunale) per il pagamento della somma di euro 1.565.663,09, in quanto nella motivazione della sentenza (la n. 10527 del 2010) venivano evidenziate le gravissime inadempienze dei convenuti i quali, dopo aver ritirato il fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2009 ed aver chiesto i termini ex art. 190 c.p.c., non depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica e non ridepositavano il fascicolo di parte ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni. Con il rigetto della domanda essa società istante era stata condannata anche al pagamento delle spese di lite per un importo di euro 15.000,00 per cui il danno ammontava complessivamente ad euro 1.580.663,09.

Si sono costituiti entrambi gli avvocati convenuti contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto; hanno, inoltre, chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione (Reale Mutua per xxxxxxx al fine di esserne garantiti in caso di soccombenza. Si è costituita anche la Società Reale Mutua di Assicurazioni eccependo l'intervenuta l'inoperatività della polizza, essendo essa scaduta il 7.09.12; nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda attrice; ha chiesto, comunque, il rigetto della domanda attrice. Infine, si è costituita la Generali Business Solutions S.p.A., quale mandata di Generali Italia S.p.A., eccependo l'inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto della domanda attrice.

In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale; in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno (Cfr. Cass. 11901/02, 10966/04, 6537/06).

Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. Cass. 6967/06).

Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, tardiva proposizione dell'impugnazione) intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cfr. Cass. 2836/02).

L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (Cfr. Cass. 16846/05).

Ciò premesso, nel caso in esame emerge chiaramente e pacificamente il comportamento colposamente omissivo dei convenuti che, dopo la precisazione delle conclusioni, non provvedevano a ridepositare, oltre al fascicolo di parte, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.

Occorre ora accertare se vi sia nesso di causalità tra la condotta colposa dei professionisti ed il lamentato danno e cioè se, qualora fosse stato ridepositato il fascicolo di parte e fossero state, altresì, depositate la comparsa conclusionale e la memoria di replica, l'esito della controversia sarebbe stato verosimilmente favorevole per la società attrice.

Ed invero, in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista (Cfr. Cass. 12354/09).

Nel giudizio recante R.G. n. 31779/2004, Tribunale Civile di Roma, la C. S.r.l., ha dedotto che a causa di ritardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel pagamento di alcune prestazioni di trasporto e facchinaggio, si sarebbe venuta a trovare e si trovava anche all'epoca della instaurazione del giudizio, in una precaria situazione di crisi finanziaria, tale da far temere un probabile fallimento, e pertanto richiedeva il risarcimento di una serie di danni e precisamente: danno da mancato guadagno, quantificato in Euro 182.823,00; spese sostenute, quantificato in Euro 7.600,00; pagamento di interessi passivi, quantificato in Euro 24.376,82; perdita del valore commerciale dell'azienda e lucro cessante, quantificato in Euro 1.218,828,00; danno morale e stress psicologico, quantificato in Euro 100.000,00; interessi compensativi, quantificati in Euro 32.035,27; così per un totale 1.565.663,09.

Si trattava, dunque, di una controversia avente ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria da parte di una pubblica amministrazione, posto che all'estinzione di quest'ultima l'amministrazione medesima aveva adempiuto a seguito della proposizione di due distinte procedure monitorie e successiva esecuzione, con la liquidazione anche degli interessi ex 1224, 2° comma, del codice civile.

La prova del maggior danno conseguente al ritardato adempimento di tale obbligazione spettava, ai sensi del disposto di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., al creditore, cioè alla odierna società attrice, tenuto conto anche del disposto di cui all'art. 1225 c.c. che in casi di inadempimento o il ritardo non dipendente dal dolo del debitore, limita il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla xxxxxxxx giudizio R.G. n. 31779/2004 unitamente all'atto di citazione puo' rilevarsi che gli allegati dal n. 1 al n. 9 attenevano ai contratti stipulati con l'amministrazione e costituivano la prova a prova a supporto dei due provvedimenti monitori, oltre che quella del tardivo adempimento del debitore, ma nulla provavano in ordine al danno da ritardato adempimento oggetto della controversia.

L'allegato n. 10 era costituito dai modelli di pagamento con i quali xxx versava la somma dovuta all'Agenzia delle Entrate quale sanzione per non aver presentato il bilancio al 31.12.2002 e tale ritardo veniva imputato nell'atto di citazione al Ministero convenuto.

Unitamente alla memoria ex art. 184 c.p.c. venivano depositata, poi, da parte attrice le fatture emesse dalla C. S.r.l. dal 1994 al 2004 al fine di provare il calo di produttività nel periodo dal 2000 al 2004 rispetto al periodo dal 1994 al 1999, imputando tale ritardo all'inadempimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, parte attrice reiterava la prova per testi articolata già a pagina 16 dell'atto di citazione in ordine al nesso causale con il seguente capitolo "Vero che il ritardato pagamento da parte del Ministero ha impedito alla società attrice di poter sostenere i costi base di gestione dell'azienda, di poter sopportare i costi per le dichiarazioni fiscali, di poter saldare i debiti verso i propri fornitori, verso i dipendenti, verso i collaboratori, di far fronte agli scoperti ed interessi bancari, non potendo neppure presentare il bilancio al 31.12.2002".

Con ordinanza del 22.11.05 il giudicante rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni rilevando, in motivazione, che "I capitoli di prova articolati dall'attore vertono in parte su circostanze già documentate e in parte su circostanze non ammissibili perché comportanti valutazioni in materia di nesso di causalità tra l'inadempimento dell'amministrazione ed eventi indicati in modo del tutto generico e costituiti dall'inadempimento della società attrice nei confronti dei terzi".

Ora, da un lato la documentazione prodotta dalla Cxxxxx era di per sé sufficiente a provare il nesso causale tra ritardato adempimento ed il danno lamentato, dall'altro lato la prova testimoniale tendente sempre a provare il nesso causale veniva dichiarata inammissibile.

La carenza di documentazione probatoria a sostegno della domanda rendeva anche impraticabile il ricorso all'ausilio di una consulenza tecnica contabile, in quanto essa avrebbe

avuto natura meramente esplorativa; in particolare, difettavano idonei elementi probatori a supporto delle due voci più consistenti di danno rivendicate, cioè quella di euro 182.823,00 relativa al mancato guadagno, mancando precise e puntuali allegazioni in ordine a specifiche commesse a cui non si sarebbe potuto dare seguito a seguito dell'inadempimento dell'amministrazione, nonché quella di euro 1.218.828,20 per lucro cessante e perdita di valore dell'azienda, anch'essa non supportata da alcuni elemento oggettivo, Del tutto destituita di fondamento era, la richiesta di euro 100.000,00 a titolo di danno morale per lo stress psicologico che avrebbe subito l'amministratore della società, esulandosi del tutto dalle ipotesi previste dall'art. 2059 c.c. e tenuto conto che la domanda veniva formulata per una persona fisica che non era parte in causa.

Nessun nesso causale può, altresì, ravvisarsi tra la mancata presentazione del bilancio al 31.12.02 ed il pagamento della somma di euro 7.600,00 alla Agenzia delle Entrate per condonare tale inadempimento nei confronti dell'erario.

Infine, sempre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 31779/2004, veniva richiesto l'importo di euro 24.376,82 per interessi passivi, senza alcuna ulteriore specificazione, oltre ad euro 32.035,27 per interessi compensativi che nella fattispecie non spettavano, in quanto gli interessi cosiddetti compensativi sono riconosciuti soltanto nei debiti originariamente di valore - quali l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - e sono dovuti sino al momento in cui il debito si converte in debito di valuta (Cfr. Cass. 4993/04).

Ne consegue che, alla luce del quadro probatorio acquisito, la domanda attrice sarebbe stata verosimilmente rigettata anche se fosse stato ridepositato il fascicolo di parte attrice, oltre alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica sempre di parte attrice.

Ritiene, pertanto, il giudicante che la domanda attrice debba essere rigettata per difetto di nesso di causalità tra la condotta omissiva dei due avvocati convenuti ed esito sfavorevole del giudizio R.G. n. 31779/2004 di questo Tribunale, difettando la prova che i danni di cui si chiedeva in ristoro in citazione fossero eziologicamente ricollegabili all'indisponibilità della somma che doveva essere corrisposta alla società attrice dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'esito della domanda attrice rende superfluo l'esame di quella di manleva formulata dai due convenuti nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di tutte le altre parti in giudizio; infatti, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Sez. 6-3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016).

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda; condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le altre parti in causa, che liquida per ciascuna di esse in euro 21.300,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge.